|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/11/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc183168069)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc183168070)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc183168071)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc183168072)

[Modifiche al programma gare del 24/11/2024 1](#_Toc183168073)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc183168074)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 240 del 21.11.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 124/A della FIGC inerente la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva, per il giorono 3 febbraio 2025, alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso il Rome Cavalieri – A:Waldorf Astoria Hotel, via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma

**CU n. 241 del 21.11.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 125/A della FIGC inerente la modifica all’art. 34, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**TORNEO DI CALCIO 5>5 PER LA CATEGORIA UNDER 10 FEMMINILE**

Il Coordinamento FIGC- SGS delle Marche in collaborazione con il Comitato Regionale LND, viste le domande pervenute in merito al torneo in epigrafe, pubblica in allegato al presente C.U. i calendari delle gare GIRONE ”A” - GIRONE “B” e GIRONE “C”, referto gara e regolamento.

Il Torneo inizierà domenica 24 novembre 2024.

Le società dovranno **obbligatoriamente** compilare il referto gara allegato.

Si comunica inoltre che i referti gara con allegate le relative distinte nominativi dovranno essere inviati entro il secondo giorno successivo alla gara **solo ed esclusivamente** ai seguenti indirizzi e-mail :

**-** [**fem.marchesgs@figc.it**](mailto:base.marchesgs@figc.it)

**-** [**m.marinelli87@gmail.com**](m.marinelli87@gmail.com)

## Modifiche al programma gare del 24/11/2024

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

WOMAN SANGIUSTESE A.S.D/GIOVANE OFFAGNA S.B.A. posticipata a **martedì 26.11.2024 ore 20,00.**

**CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

ARZILLA/WOMEN GUALDO CALCIO posticipata a **mercoledì 04.12.2024 ore 18,00.**

**CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

VILLA MUSONE/RECANATESE SSD A RL posticipata a **mercoledì 27.11.2024 ore 17,00**

**CAMPIONATO UNDER 14 PROF. MASCHILI**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

FROSINONE CALCIO/ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA **posticipata a domenica 15.12.2024 ore 15,00**

## Modifiche al programma gare del 01/12/2024

**CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

PERUGIA CALCIO/RECANATESE SSD A RL del 30.11.2024 **posticipata a domenica 01.12.2024 ore 17,30**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

TAVULLIA VALFOGLIA/LMV URBINO CALCIO DEL 30.11.2024 inizia **ore 14,30**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 97 – RIUNIONE DELL’11 NOVEMBRE 2024

Procedimento n. 10 TFT – 2024/2025

Decisione n. 10 TFT 2024/2025 relativa al

deferimento Prot. 9709/1226 pfi 23-24/PM/fl del 15 ottobre 2024

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione dell’11 novembre 2024 a seguito del deferimento n. 9709/1226 pfi 23-24/PM/fl del 15 ottobre 2024 a carico dei sigg. TOMMASO BORDI, PAOLO CALVIGIONI, RICCARDO NATALINI, LUCIO MARCO LEONI, MARCO CIAMARRA, ELIA CURZI, DANIELE LAMBERTUCCI, MANUEL MINNUCCI, LORENZO MONTEVERDE, ALESSANDRO SALVATORI, SILVIO SALVUCCI, EDOARDO VIPERA e della società URBIS SALVIA A.S.D. ha pronunciato la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 15 ottobre 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. **Tommaso Bordi**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Urbis Salvia A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Marco Ciamarra, Elia Curzi, Daniele Lambertucci, Manuel Minnucci, Lorenzo Monteverde, Alessandro Salvatori, Silvio Salvucci ed Edoardo Vipera nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, e precisamente:

a) il calciatore sig. Marco Ciamarra alle gare Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

b) il calciatore sig. Elia Curzi alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

c) il calciatore sig. Daniele Lambertucci alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia- Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Set-tempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia – Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

d) il calciatore sig. Manuel Minnucci alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Portorecanati Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

e) il calciatore sig. Lorenzo Monteverde alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia- Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

f) il calciatore sig. Alessandro Salvatori alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia – Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Montecosaro- Urbis Salvia del 13.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

g) il calciatore sig. Silvio Salvucci alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia – Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

h) il calciatore sig. Edoardo Vipera alle gare Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

**2.** il sig. **Paolo Calvigioni**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società Urbis Salvia A.S.D. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Marco Cia-marra, Elia Curzi, Daniele Lambertucci, Manuel Minnucci, Lorenzo Monteverde, Alessandro Salva-tori, Silvio Salvucci ed Edoardo Vipera, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato diPrima Categoria: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Calda-rola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024 ed Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024;

**3** - il sig. **Riccardo Natalini**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società Urbis Salvia A.S.D. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Marco Cia-marra, Elia Curzi, Daniele Lambertucci, Manuel Minnucci, Lorenzo Monteverde, Alessandro Salva-tori, Silvio Salvucci ed Edoardo Vipera, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Prima Categoria: Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**4.** il sig. **Lucio Marco Leoni**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società Urbis Salvia A.S.D. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Marco Cia-marra, Elia Curzi, Daniele Lambertucci, Manuel Minnucci, Lorenzo Monteverde, Alessandro Salva-tori, Silvio Salvucci ed Edoardo Vipera, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Prima Categoria: Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023 ed Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023,

**5.** il sig. **Marco Ciamarra**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**6.** il sig. **Elia Curzi**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio- Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro;

Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**7.** il sig. **Daniele Lambertucci**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**8**. il sig. **Manuel Minnucci**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**9.** il sig. **Lorenzo Monteverde**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro- Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Montemilone Pol-lenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**10**. il sig. **Alessandro Salvatori**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecas-siano-Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia-Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia- Portorecanati del 16.3.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**11**. il sig. **Silvio Salvucci**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Caldarola - Urbis Salvia del 27.1.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro -

Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**12.** il sig. **Edoardo Vipera**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Urbis Salvia A.S.D.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Urbis Salvia A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Cingolana - Urbis Salvia del 23.9.2023, Urbis Salvia - Caldarola del 30.9.2023, Folgore C. - Urbis Salvia del 7.10.2023, Urbis Salvia - Vigor Montecosaro Calcio del 14.10.2023, Montecassiano - Urbis Salvia del 21.10.2023, Urbis Salvia - Pinturella F. del 28.10.2023, Passatempese - Urbis Salvia del 4.11.2023, Urbis Salvia - Montemilone Pollenza dell’11.11.2023, Portorecanati - Urbis Salvia del 18.11.2023, Urbis Salvia - Settempeda del 25.11.2023, S. Claudio - Urbis Salvia del 2.12.2023, Urbis Salvia - Montecosaro del 9.12.2023, Elite Tolentino - Urbis Salvia del 16.12.2023, Urbis Salvia - Camerino del 6.1.2024, Esanatoglia - Urbis Salvia del 13.1.2024, Urbis Salvia - Folgore C. del 3.2.2024, Vigor Montecosaro Calcio - Urbis Salvia del 10.2.2024, Urbis Salvia - Montecassiano del 17.2.2024, Pinturetta F. - Urbis Salvia del 24.2.2024, Montemilone Pollenza - Urbis Salvia del 10.3.2024, Urbis Salvia - Portorecanati del 16.3.2024, Settempeda - Urbis Salvia del 23.3.2024, Urbis Salvia - S. Claudio del 6.4.2024, Montecosaro - Urbis Salvia del 13.4.2024, Urbis Salvia - Elite Tolentino del 20.4.2024, Camerino - Urbis Salvia del 27.4.2024 ed Urbis Salvia - Esanatoglia del 4.5.2024;

**13.** la società **Urbis Salvia A.S.D.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tommaso Bordi, Paolo Calvigioni, Riccardo Natalini, Lucio Marco Leoni, Marco Ciamarra, Elia Curzi, Daniele Lambertucci, Manuel Minnucci, Lorenzo Monteverde, Alessandro Salvatori, Silvio Salvucci ed Edoardo Vipera, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del 15 ottobre 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 11 novembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il procedimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l’avv. Fabrizio La Rocca e l’avv. Massimiliano Bossio, in rappresentanza della procura federale; l’avv. Stefano Chiodini in rappresentanza di tutti i deferiti, anch’essi tutti presenti – ad eccezione di Natalini Riccardo assente – i quali hanno confermato la nomina a loro difensore e procuratore speciale dell’avv. Stefano Chiodini il quale in riferimento a Natalini Riccardo ha depositato la relativa delega a procuratore speciale.

**Il patteggiamento**

Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, gli incolpati – eccezion fatta per la società deferita - hanno sottoposto al Tribunale gli accordi di patteggiamento raggiunti con la Procura Federale, in merito ai quali

il Tribunale,

- lette le proposte di patteggiamento;

- ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS;

- esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:

* al sig. TOMMASO BORDI l’inibizione per 20 (venti) mesi, pena base 30 ( trenta) mesi;
* al sig. PAOLO CALVIGIONI l’inibizione per 15 (quindici) mesi, pena base 20 ( venti) mesi;
* al sig. RICCARDO NATALINI l’inibizione per 5 (cinque) mesi e 10 (dieci) giorni, pena base 8 ( otto ) mesi;
* al sig. LUCIO MARCO LEONI l’inibizione per 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni, pena base 5 ( cinque ) mesi;
* al sig. MARCO CIAMARRA la squalifica per 10 (dieci) giornate, pena base 14 (quattordici) giornate;
* al sig. ELIA CURZI la squalifica per 15 (quindici) giornate, pena base 23 (ventitre) giornate;
* al sig. DANIELE LAMBERTUCCI la squalifica per 13 (tredici) giornate pena base 19 (diciannove) giornate;
* al sig. MANUEL MINNUCCI la squalifica per 11 (undici) giornate, pena base 16 (sedici) giornate;
* al sig. LORENZO MONTEVERDE la squalifica per 13 (tredici) giornate, pena base 20 (venti) giornate;
* al sig. ALESSANDRO SALVATORI la squalifica per 11 (undici) giornate, pena base 17 (diciasette) giornate;
* al sig. SILVIO SALVUCCI la squalifica per 11 (undici) giornate, pena base 17 (diciasette) giornate;
* al sig. EDOARDO VIPERA la squalifica per 14 (quattordici) giornate, pena base 21 (quattordici) giornate;

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenute congrue le sanzioni finali, ha adottato il seguente provvedimento.

Il Tribunale,

- visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

accoglie la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S. .

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 Cgs, le seguenti sanzioni:

* al sig. TOMMASO BORDI l’inibizione per 20 (venti) mesi;
* al sig. PAOLO CALVIGIONI l’inibizione per 15 (quindici) mesi;
* al sig. RICCARDO NATALINI l’inibizione per 5 (cinque) mesi e 10 (dieci) giorni;
* al sig. LUCIO MARCO LEONI l’inibizione per 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni;
* al sig. MARCO CIAMARRA la squalifica per 10 (dieci) giornate;
* al sig. ELIA CURZI la squalifica per 15 (quindici) giornate;
* al sig. DANIELE LAMBERTUCCI la squalifica per 13 (tredici) giornate;
* al sig. MANUEL MINNUCCI la squalifica per 11 (undici) giornate;
* al sig. LORENZO MONTEVERDE la squalifica per 13 (tredici) giornate;
* al sig. ALESSANDRO SALVATORI la squalifica per 11 (undici) giornate;
* al sig. SILVIO SALVUCCI la squalifica per 11 (undici) giornate;
* al sig. EDOARDO VIPERA la squalifica per 14 (quattordici) giornate;

Quindi il procedimento è stato aperto per la discussione del deferimento nei confronti della società URBIS SALVIA ASD.

**Il dibattimento**

I rappresentanti della procura hanno illustrato i motivi del deferimento ed hanno ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e hanno quindi richiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

L’avv., Stefano Chiodini ha depositato l’istanza di patteggiamento inviata alla Procura Federale in data 4.11.2024, dichiarando che la stessa richiesta è stata ribadita prima dell’inizio della discussione al rappresentante della Procura federale, il quale ha fatto presente che per prassi interna – confermata in questa sede - la Procura non accetta proposte di riduzione delle sanzioni per ciò che riguarda i punti di penalizzazione in classifica.

La proposta della società era di poter concordare la sanzione come previsto dall’art. 127 CGS con riduzione della pena base indicata in 2.800,00 euro di ammenda e in 28 punti di penalizzazione in classifica ad euro 1.100,00 di ammenda e 12 punti di penalizzazione.

L’avv. Chiodini quindi ha richiesto al Tribunale di tenere conto dei principi in materia più volte espressi dalla Corte Federale, da ultimo la decisione n. 41/ 2024-2025, nonchè che venga concessa anche la riduzione per il rito ex art. 126 CGS di cui la società ha chiesto di poter usufruire; diritto negato dalla Procura per una prassi non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dagli atti di indagine e dalla documentazione depositata in atti risulta che i giocatori deferiti hanno partecipato alle gare senza essere tesserati.

Quindi va sanzionata la società deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel determinare la sanzione congrua per quanto messo in atto, vanno preliminarmente tenuti presenti i principi espressi dalla Corte federale in queste fattispecie.

Nella decisione n. 41/2024-2025 la Corte Federale ha ricordato alcuni principi da applicare ai casi come quello in esame ed in particolare ha indicato che:

a ) la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023);

b) “ *Conseguentemente, l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito-nel quadro delle circostanze di fatto- in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”(così, C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021; C.F.A. SS.UU., n. 67/2022-2023). “;*

c) vanno attuati i principi contenuti nella decisione della Corte federale a Sezioni Unite, n. 67/2022-2023 la quale, nella ipotesi di impiego di calciatore in posizione irregolare superiore a cinque gare, ha sancito una mitigazione delle sanzioni derivanti dalla applicazione rigida e cumulativa di quelle previste per ciascuna violazione, e quindi l’inapplicabilità al caso in esame della rigida quantificazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e della ammenda di euro 100,00 per ogni gara in cui abbia partecipato il giocatore in posizione irregolare, nonché la previsione di una riduzione della sanzione - quando il numero delle gare sia superiore a cinque - in ragione di un principio di proporzionalità rispondente a un senso di giustizia sostanziale e alla luce del carattere equitativo del processo sportivo.

Nella stessa decisione la Corte federale a Sezioni Unite ha anche precisato che la applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale condurrebbe a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.

Nel caso in esame l’applicazione matematica delle sanzioni di un punto di penalizzazione e di una ammenda di euro 100,00 prefissate per la partecipazione di un non tesserato ad una singola gara, porterebbero ad irrogare una penalizzazione di 28 punti ed una ammenda di euro 2.800,00.

Un sanzione di tale entità risulterebbe essere sproporzionata e non conforme ai principi dettati dalla Corte federale a Sezioni Unite e porta ad ipotizzare – come in qualche caso già avvenuto – che se irrogata in tali entità, potrebbe comportare un abbandono della competizione da parte della società sanzionata o una partecipazione alla stessa in modo sportivamente inefficiente in quanto una penalizzazione di 28 punti in classifica rende impossibile o quasi competere anche soltanto per mantenere la categoria, e ciò snaturerebbe lo spirito sportivo con il quale si devono affrontare tutte le gare.

Coerentemente con i principi richiamati nella motivazione, le Sezioni Unite, anche in osservanza del carattere equitativo del processo sportivo, hanno ritenuto congruo stabilire che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni, in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%, ma anche che una più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nel caso in esame, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso, e che in tale ipotesi in relazione all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%..

Quindi in applicazione dei predetti principi, il Tribunale ritiene che la quantificazione della pena da irrogare alla società deferita risulterebbe essere congrua in una ammenda di euro 1.700,00, cioè euro 500,00 euro per le prime 5 gare ed euro 1.200,00 per le successive 23, ed in una penalizzazione di 17 punti in classifica, ovvero 5 punti per le prime 5 gare e 12 per le successive 23, trattandosi di violazioni commesse nel campionato precedente.

A questo punto va esaminata e decisa la richiesta della società deferita verbalizzata dall’avv. Stefano Chiodini in relazione al diritto di addivenire alla applicazione della pena ai sensi 126 e 127 del CGS, diritto che, a suo dire , sarebbe stato illegittimamente negato dalla Procura federale sulla base della prassi dalla stessa seguita di non accettare patteggiamenti sui punti di penalizzazione.

In pratica con tale prassi la Procura federale non consentirebbe alla società deferita di ottenere una sanzione ridotta in base a quanto prescrive la normativa in materia.

Nell’affrontare tale problematica va ricordato che il CGS prevede il diritto di accedere all’applicazione di sanzioni ridotta o commutata sia prima del deferimento ex art. 126 che dopo ex art. 127.

Di fatto risulta che la Procura ha negato tale diritto sulla base di una prassi interna - non supportata da alcuna norma - di non accettare proposte di applicazione della sanzione per quel che riguarda la penalizzazione di punti in classifica.

Il Tribunale ritiene che tale decisione di non consentire il patteggiamento leda i diritti dei soggetti deferiti e che non sia conforme al dettato normativo.

Quindi va valutata la richiesta del procuratore della società deferita che ha invocato l’applicazione per analogia ed in via estensiva dei principi in materia previsti dal vigente codice di procedura penale.

Il Tribunale ritiene che tale richiamo sia pertinente anche ai sensi della decisione della Corte di Appello federale n. 88/CFA/2022-2023/B che nel richiamare la decisione della Corte federale d’appello, Sezione consultiva, del 18 febbraio 2020, ha sancito che:

*“Se è pacifico tale richiamo [n.d.r.: del codice di procedura civile] per i giudizi di reclamo avanti gli organi di giustizia sportiva, tale conclusione è meno scontata con riferimento ai giudizi sportivi disciplinari attivati su deferimenti della Procura federale. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione, fino al limite estremo dell’esclusione dell’associato. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 del CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Tale differenza spiega perché l’azione disciplinare è riservata, in via esclusiva, al Procuratore Federale (art. 118, CGS) che, ove ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere**all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (art. 125, CGS).  Da**quanto rilevato, il**Collegio ritiene che per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di Giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento”.*

A ciò si aggiunga che, come è noto, ai sensi dell’art. 3 co. 4 del CGS :

“*In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”.*

Valutando le disposizioni del vigente codice di procedura penale applicabili nel caso di specie a colmare le lacune del CGS, si deve fare riferimento *al comma 6 dell’art. 446* che recita come in ordine alla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp : *“Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni” e all’art. 448 cpp* ove è espressamente previsto che : *“Nell'udienza prevista dall'articolo*[*447*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art447.html)*, nell'*[*udienza preliminare*](https://www.brocardi.it/dizionario/5525.html)*, nel*[*giudizio direttissimo*](https://www.brocardi.it/dizionario/5880.html)*e nel* [*giudizio immediato*](https://www.brocardi.it/dizionario/5882.html)*, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo*[*444*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art444.html)*, comma 1, pronuncia immediatamente* [*sentenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/5622.html)*. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del*[*dibattimento*](https://www.brocardi.it/dizionario/5891.html)*di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. “*

Ebbene tale dettato normativo appare calzante al caso di specie ove questo Tribunale si è trovato nella condizione, solo e per la prima volta, di valutare in uno la richiesta della deferita e i motivi del dissenso della Procura.

Richiamati tali riferimenti normativi e preso atto in via preliminare che non sono state compiutamente enunciate le ragioni del dissenso della Procura limitatamente alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, il Tribunale ritiene che gli stessi possano essere applicati al caso di esame e per l’effetto stabilisce che sia congruo e legittimo applicare alla società Urbis Salvia ASD la pena base come sopra determinata, ridotta di un terzo così come previsto dall’art. 127 CGS avendo diritto la stessa a poter usufruire di tale disposizione, diritto che il Tribunale ritiene essere stato illegittimamente negato dalla Procura federale.

Pertanto il Tribunale decide di irrogare alla società URBIS SALVIA ASD la sanzione della ammenda di euro 1.200,00 e della penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

* alla società URBIS SALVIA A.S.D. l’ammenda di € 1200,00 (milleduecento/00) e la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 02/12/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 22/11/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |